



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00081/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 108/2017, presentato, in data 30 novembre 2017, dal sig. Daniele Scarpa avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) del 18 ottobre 2017, comunicata il 31 ottobre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso sig. Scarpa, promosso per l'annullamento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK, tenutasi a Roma in data 6 agosto 2017, per l'asserita violazione dell'art. 47 del Regolamento Organico FICK relativo alle modalità di voto, ed è stato, altresì, disposto, a carico del medesimo, il pagamento delle spese di giudizio, pari a € 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Zaccheo

IL RELATORE
F.to Roberto Bocchini

Depositato in Roma, in data 1 febbraio 2018.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito